



COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE
Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

(approvato con delibera di G.C. n. 92 del 24/12/2019)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale/responsabile di servizio.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

Articolo 2

Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate

1. Qualora siano stati regolarmente approvati il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal Testo Unico di cui al dlgs 267/2000, ciascun anno vengono accantonate, in via preventiva, le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018, quantificato nella misura del 5% delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI)). Tale fondo viene destinato per una quota del 4,00% all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, e per una quota del 1% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate
2. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 3 che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU), della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata
3. Le risorse economiche quantificate a questo titolo e destinate al personale, al lordo degli oneri riflessi e IRAP sono allocate nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, co.5, lett.b) del CCNL 2016-2018 secondo cui "Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al co.3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale". Il responsabile della costituzione

inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, co.2, del D.Lgs. 75/2017.

4. La quantificazione delle somme da destinare al fondo è calcolata rispetto al maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), nell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato. Per maggior gettito si intende tutte le riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate da una verifica e controllo poste in essere dal Comune.

Art. 3

Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro

1. In sede di approvazione del Piano della performance dell'esercizio, il Responsabile del Servizio Tributi, provvede ad approvare uno o più progetti di recupero evasione costituendo uno o più gruppi di lavoro.
2. Ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.
3. I collaboratori amministrativi, svolgono, se necessario, attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, comprese le attività inerenti la notifica degli atti di accertamento ed esecutivi.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, laddove non siano coinvolti tutti i dipendenti del settore entrate, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività.
5. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Responsabile del Servizio Tributi che a tal fine provvede, dandone motivazione.

Articolo 4

Correlazione tra incentivi tributari, retribuzioni di risultato e produttività

1. Trattandosi pur sempre di un obiettivo di performance organizzativa, la correlazione tra incentivi distribuiti ed indennità di risultato (Posizioni organizzative coinvolte) è rimessa alla contrattazione tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali.
2. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili nei termini, venendo meno la copertura legislativa per la remunerazione dei maggiori accertamenti ed incassi, ai titolari di posizione organizzativa (tassatività delle ipotesi previste dal CCNL 2016-2018) nulla sarà liquidato secondo il presente regolamento.

Articolo 5

Modalità di ripartizione del compenso

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Coordinatore del gruppo di lavoro effettua una relazione sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) nonché alle eventuali attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro e deve essere approvata dal Responsabile del Servizio Tributi, per poi confluire nella relazione sulla performance.
2. Al Funzionario responsabile del tributo che collabora anche all'attività di accertamento spetta, oltre alla percentuale d'incentivo destinatagli, anche la quota parte della percentuale destinata al personale dell'Ufficio Tributi.
3. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato.
4. L'incentivo può essere assegnato anche a personale non funzionalmente dipendente dai Servizi Finanziari Ufficio Tributi, che tuttavia abbia concorso al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio, come risulti da relazione del responsabile.
5. Ferma restante la ripartizione fissata dalla contrattazione integrativa, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:
 - Responsabile del settore Entrate e del Tributo 70%
 - Personale addetto all'accertamento 10%
 - Collaboratori amministrativi e tecnici 20%

Per "personale addetto all'accertamento" si intende il personale assegnato ai Servizi Finanziari Ufficio Tributi addetto al controllo del contribuente e/o delle obbligazioni tributarie ai fini della determinazione della base imponibile e della liquidazione del debito tributario e il personale funzionalmente dipendente da altri Servizi che abbia collaborato all'attività istruttoria in materia di controlli e di recupero evasione. Per "collaboratori amministrativi" si intende il personale assegnato ai Servizi Finanziari e ad altri Servizi che collabora nella gestione degli aspetti amministrativo-contabili degli accertamenti.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si considera all'interno di questa seconda categoria il personale che svolge indagini propedeutiche all'attività di accertamento, i messi notificatori, gli addetti all'emissione di reversali. Il Responsabile dei Servizi Finanziari – Ufficio

Tributi, in funzione degli obiettivi e delle caratteristiche dei progetti di lotta all'evasione da perseguire includerà nel gruppo di lavoro i nominativi dei dipendenti eventualmente incardinati in altri Servizi, in accordo con i rispettivi Responsabili.

6. Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.

Art. 6

Liquidazione del compenso incentivante

1. La proposta di cui all'art. 5, commi 5 e 6 (ripartizione del compenso incentivante) è di competenza del Responsabile dei Servizi Finanziari – Ufficio Tributi, mentre la relativa approvazione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del Segretario Comunale

Art. 7

Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, ai sensi dell'articolo 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente pro tempore.
3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte anche negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate

Art. 8

Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate)

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con le somme dell'1% delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno, nonché dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 7. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000. 2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla

strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti. 3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.